



COMUNE DI MESE

Provincia di Sondrio

PIAZZA DEL CURTO 6 - CAP 23020 - P.I. 00099030140 - TEL. 0343/41000 FAX. 43213

Email protocollo@comunemese.gov.it - Sito del Comune di Mese: www.comune.mese.so.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 56 Reg. Delib.

N. 409 Reg. Pubblic.

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Componente TASI, azzeramento dell'aliquota per l'anno 2017.

L'anno duemilasedici addì quindici del mese di dicembre alle ore 20:30, nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

Pilatti Patrizia	P	Geronimi Serenella	P
Codazzi Luigi	P	Giovanettoni Maurizio	P
Paggi Federico	P	Rotticci Paolo	P
Abram Alessia	P	Levi Giuseppe	P
Balatti Duilio Marcello	P	Gadola William	P
Scaramella Mario	P		

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Caprio Dott. Saverio.

La Dott.ssa Pilatti Patrizia, Sindaca, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Componente TASI, azzeramento dell'aliquota per l'anno 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 1, comma 639, come modificato dall'art. 1 comma 14 della Legge 28.12.2015 n° 208, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, cd. "Legge di Stabilità anno 2014", che ha istituito, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'articolo 1, comma 669, della richiamata Legge n. 147/2014, come sostituito dall'art. 1 comma 14 della Legge 28.12.2015 n° 208 il quale stabilisce che *"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.*

Considerato pertanto che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011;

Considerato che:

- L'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille;
- Il Comune può ridurre l'aliquota fino al suo azzeramento;
- Il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale dell'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Visto l'articolo 1, comma 683, della Legge 147/2013, il quale prevede che "Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, (...) le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b) numero 2) del comma 682 (...);

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 4.4.2014, esecutiva ai sensi di legge, come modificata con delibera del Consiglio n° 24 dell'11.4.2016, esecutiva, ed in particolare il capo III relativo alla TASI;

Considerato che il tributo per il servizi indivisibili (TASI) è finalizzato ad assicurare la copertura finanziaria dei servizi indivisibili erogati dal Comune e che sono considerati servizi indivisibili quelli, non coperti da alcun altro tributo o tariffa, che siano rivolti a tutta la collettività, che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Richiamato per tale riguardo l'art. 20 del suddetto Regolamento comunale ove:

- a) si rinvia alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote della TASI, per determinare annualmente il costo dei servizi, conseguente all'individuazione come sopra riportata, con riferimento ai dati del Bilancio o dello schema di Bilancio predisposto dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 174 del TUEL 267/2000, prevedendo che tale deliberazione debba altresì indicare la percentuale di copertura dei costi del servizio assicurata dalla TASI;
- b) si prevede che le aliquote della TASI possano essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Vista la propria precedente deliberazione n° 14 del 21.5.2015, esecutiva con la quale è stata determinata l'aliquota TASI per il 2015, nella misura del 2% e solo per le abitazioni principali;

Rilevato che l'art. 1 comma 26 della Legge 28.12.2015 n° 208 (Legge di stabilità del 2016) prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto al 2015, eccezion fatta per la TARI e dato atto che tale norma è ancora vigente non essendo stata approvata la legge di stabilità per il 2017 e dato atto che tale disposizione è contenuta anche nella legge di bilancio per il 2017 recentemente approvata in Parlamento;

Viste le novità in materia di TASI previste dalla citata Legge 28.12.2015 n° 208 (Legge di stabilità del 2016) e riguardanti:

- Esenzione del tributo per l'abitazione principale (comma 14 lett.a) e b);
- Esenzione del tributo per l'abitazione principale inquilino (comma 14 lett.d);
- Agevolazione per gli immobili merce (comma 14 lett. c)
- Disciplina per la determinazione del tributo per i cd."Imbullonati" (commi 21,22,23,24)
- Riduzione tributo per gli immobili locati a canone concordato (commi 53 e 54)

Ritenuto di avvalersi della possibilità prevista dall'articolo 1, comma 676 della Legge 147/2013 che testualmente recita: *"L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. **Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento...**"*, tenuto conto:

- in base al citato art. 1 comma 26 della Legge 28.12.2015 n° 208, peraltro, non sarebbe possibile deliberare altrimenti, visto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali e posto anche che la TASI per l'abitazione principale è stata eliminata (art. 1 comma 14 lettere a) e b) della Legge 208/2015

Ritenuto inoltre, alla luce della proposta di azzeramento dell'aliquota TASI, che non vi sia la necessità quindi in procedere all'individuazione dei servizi indivisibili ed ai loro relativi costi;

Preso atto che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza dell'Ente è fissato entro la data stabilita per la deliberazione del Bilancio di previsione, a norma dell'art. 1 – comma 169 - della L. 296 del 27.12.2006 e che il termine per l'approvazione del Bilancio è il prossimo 31.12.2016;

Rilevato che, in deroga alla su richiamata disposizione, ai sensi del comma 3 dell'art. 193 del Tuel 267/2000, come modificato dal comma 444 dell'art. 1 della legge 228/2012, il Comune ha facoltà di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 31 luglio, nel solo caso in cui ciò si renda necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile della responsabile dell'area economico finanziaria tributaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti 11 favorevoli nessuno contrario o astenuto, espressi per alzata di mano dagli 11 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) Di azzerare per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 1 comma 676 della Legge 27.12.2013 n° 147 (legge di stabilità 2014), l'aliquota TASI quale componente della Imposta Unica Comunale, per le motivazioni indicate in parte narrativa;

2) Di dare atto che non è necessario, alla luce di quanto indicato al punto 1) del deliberato, procedere, per l'anno 2017, alla individuazione dei servizi indivisibili ed i loro relativi costi;

3) Di incaricare il Responsabile del Tributo a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo nei termini indicati dall'art. 1, c. 14 lett. e) della Legge 28.12.2015 n° 208 (14 ottobre);

Indi il Presidente, considerata l'urgenza di provvedere, essendo la presente deliberazione propedeutica a quella di approvazione del bilancio di previsione propone di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile

IL CONSIGLIO COMUNALE

Convenuta l'urgenza di provvedere, per procedere agli adempimenti successivi e conseguenti all'adozione del presente atto deliberativo;

Con voti 11 favorevoli nessuno contrario o astenuto, espressi per alzata di mano dagli 11 Consiglieri presenti e votanti e pertanto essendosi raggiunta la maggioranza dei consiglieri;

DELIBERA

1)Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000.



COMUNE DI MESE

Provincia di Sondrio

PIAZZA DEL CURTO 6 - CAP 23020 - P.I. 00099030140 - TEL. 0343/41000 FAX. 43213
Email protocollo@comunemese.gov.it - Sito del Comune di Mese: www.comune.mese.so.it

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.56 del 15-12-2016

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

**OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Componente TASI,
azzeramento dell'aliquota per l'anno 2017.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Lì, 03-12-2016

Il Responsabile dell'Area
F.to **Gadola Sonia**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Lì, 03-12-2016

Il Responsabile dell'Area
F.to **Gadola Sonia**

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
F.to Pilatti Patrizia

IL CONSIGLIERE
F.to Codazzi Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Caprio Saverio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del comune il giorno
19-12-2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 19-12-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Caprio Saverio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, 19-12-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Caprio Saverio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000.
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Lì, 19-12-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Caprio Saverio